CAMERA DEI DEPUTATI N. 3185

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPPI, CRUCIANELLI, GUERRA, ALTEA, BIELLI, BOFFARDI, BOLOGNESI, CALVANESE, COMMISSO, DORIGO, SCIACCA, SCOTTO di LUZIO, VIGNALI

—

Norme per lo sviluppo della multimedialità e del diritto alla comunicazione

Presentata il 28 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. *La multimedialità come obiettivo strategico.*

L'integrazione tra cavo, *computer* video e satellite; la digitalizzazione di tutte le forme di espressione comunicativa, che consente di veicolare su di un unico supporto immagini e suoni e la connessione tra tutte le reti con l'accesso e la comunicazione in tempo reale a distanze lunghissime; lo sviluppo di quella che viene definita multimedialità rappresentano lo scenario in evoluzione che caratterizzerà in maniera sempre più dominante i processi comunicativi.

Ed è su questo terreno che si giocherà tanta parte degli assetti democratici delle singole società e che si vanno definendo nuove gerarchie tra i poteri, gli Stati, le aree del mondo. Ed è sempre questo il campo in cui si decide parte rilevante dello stesso sviluppo economico e sociale.

L'Italia deve recuperare il tempo perduto. A fronte di singoli punti ed esperienze avanzate di ricerca e di applicazioni innovative vi è il segno dominante dentro questo passaggio di un ritardo complessivo del nostro Paese, che espone più che al rischio della esclusione a quello di una ulteriore dipendenza nei confronti dei punti alti e dei protagonisti forti dello sviluppo dei processi nel campo della comunicazione a livello globale.

Immaginare per il nostro Paese un salto nella capacità di innovazione e nello sviluppo della multimedialità vuol dire deter-

minare le condizioni di un ruolo attivo dell'Italia e di un reale allargamento delle condizioni di sviluppo democratico della società. La multimedialità come obiettivo di sviluppo generale per il Paese è quindi una scelta da noi indicata con decisione, ed essa richiede di orientare in questa direzione gli indirizzi di politica industriale degli operatori pubblici e privati.

La scelta chiara verso la multimedialità può voler dire anche la valorizzazione piena del patrimonio industriale italiano.

Nel ritardo della capacità competitiva e innovativa del « sistema Paese Italia » (siamo solo al 32° posto nella graduatoria mondiale) è però da rilevare che nell'apparato industriale esistono gruppi e imprese di grande valore che sarebbe sciocco e miope (come purtroppo è già avvenuto nel passato) far deperire. Tra l'altro, in questo modo si sacrificherebbero circa 150.000 lavoratori che operano nel settore informativo e comunicativo e l'insieme dei centri di ricerca di valore mondiale quali il CSELT di Torino, l'ITALTEL di Castelleto, l'OLIVETTI di Pozzuoli, la BULL di Pregnano, la Fondazione Ugo Bordoni di Roma.

Non definire rapidamente un piano industriale coerente avrebbe come conseguenza la desertificazione produttiva italiana a vantaggio dei grandi imprenditori mondiali.

Ma tale scelta per realizzarsi, sviluppando le potenzialità positive, abbisogna di altre condizioni precise.

2. *Il pluralismo dei soggetti come bisogno democratico e spinta allo sviluppo nuovo.*

Il pluralismo dei soggetti nel campo della comunicazione rappresenta un fondamentale bisogno democratico da garantire e sviluppare. Non è accettabile la realtà di una situazione che vede il perdurare di una posizione di monopolio nel campo della comunicazione televisiva privata. Ancor meno accettabile sarebbe quella situazione che dovesse vedere sorgere e affermarsi nella proprietà, nel controllo e nella gestione delle grandi reti di telecomunicazione una posizione di monopolio privato. Anche su questo terreno le condizioni di un reale pluralismo dei soggetti vanno garantite pienamente.

Se ormai è delineato un quadro di superamento delle condizioni di monopolio pubblico, tutto ciò non può condurre alla scomparsa di una presenza e di una garanzia pubblica sulle reti e su servizi multimediali.

Come garantire lo sviluppo di un reale pluralismo dei soggetti non livellato verso il basso ? Come sottrarsi al dilemma in cui si dibatte la posizione di tanti fieri sostenitori della privatizzazione della STET che per coerenza « liberista » sono giunti a sostenere tesi che se applicate condurrebbero alla sostituzione di un monopolista privato al monopolista pubblico (la privatizzazione integrale con un « nocciolo » duro in mano ad alcuni azionisti privati dei quali tra l'altro si potrebbero già indicare nome, Mediobanca, e cognome, Cuccia...)? Oppure, queste tesi, proprio per evitare questo rischio, con lo spezzettamento delle dimensioni d'impresa e con l'erigersi di vincoli e limiti artificiosi tra i diversi settori della comunicazione, porterebbero sì ad un panorama di più operatori ma con il risultato che tutti sarebbero incapaci di competere con i protagonisti globali della comunicazione. Insomma, un pluralismo debole a totale dipendenza dei monopolisti mondiali della comunicazione. In un caso come nell'altro, un ottimo risultato per i « monopoli », il che, per i sostenitori della libera concorrenza, è quanto dire...

Con la presente proposta di legge indichiamo un'altra strada: una strada che delinea un sistema aperto, pluralista e nel suo insieme capace di garantire autonomia al Paese nel confronto con la globalizzazione.

Dopo le grandi fusioni degli operatori statunitensi della comunicazione che delineano imprese che per dimensioni produttive e finanziarie si candidano al ruolo di imprese mondiali della comunicazione, e dopo la vicenda che sinteticamente definiamo « Supergemina » con Mediobanca,

tutto il confronto sul sistema della comunicazione non può che delineare nuove strade rispetto al dibattito prevalente nel nostro Paese, anche a sinistra.

Nessuna difesa insostenibile dell'esistente, dunque, ma l'indicazione di una linea di riforma per un pluralismo forte di cui vogliamo delineare subito un ingrediente costitutivo nella nostra proposta.

Nel momento in cui, sotto la spinta di potenti processi produttivi legati all'innovazione tecnologica e a enormi interessi economici, il segno prevalente delle spinte in atto a partire dagli Stati Uniti è quello della caduta di ogni barriera tra telefonia e produzione comunicativa, delle due l'una: o si ha la forza di far recedere i processi reali da questa spinta (il che sembrerebbe molto improbabile) oppure non è immaginabile che nell'arena mondiale vi sia chi gioca con un regolamento più aperto e chi invece con delle regole più restrittive. Nel rapporto Stati Uniti-Europa ciò vorrebbe dire ancor di più ridurre l'Europa a grande mercato di consumo di informazione e comunicazione prodotta negli Stati Uniti.

Se di ciò si tratta, allora una riforma delle telecomunicazioni, parte di quell'unica riforma-Paese della quale occorrerebbe parlare nel campo della comunicazione, non può non prevedere la possibilità di incrocio tra telefonia e multimedialità, e cioè consentire a chi fa l'uno di poter fare l'altro, e viceversa. Il problema non è dunque quello di vietare un incrocio che è nelle cose dei nuovi processi produttivi, ma dettarne le regole in modo da impedire il sorgere di posizioni dominanti incompatibili con la democrazia e con l'esigenza di uno sviluppo nuovo.

E in ogni caso è proprio su questo terreno che si misura anche una indispensabile anomalia del pubblico. Se del resto si guardasse un po' meno dell'Inghilterra e un po' di più all'insieme dell'Europa si scoprirebbe per esempio che in Germania proprio una esperienza del genere è in corso tra gestore pubblico delle telecomunicazioni e gestore pubblico della comunicazione televisiva.

3. *La finalità sociale come realizzazione del diritto a comunicare.*

Nelle possibilità di accedere o meno al nuovo sistema comunicativo si racchiude, all'interno delle singole società e nel rapporto tra Paesi e aree del mondo, l'alternativa tra il realizzarsi di nuove e profonde diseguaglianze e ingiustizie o il concretizzarsi di un salto democratico che si spinga ben oltre il pur decisivo campo della comunicazione.

In questo senso la comunicazione si configura come un nuovo diritto da tutelare e promuovere.

Assumere questo dato vuol dire porre una finalità sociale e generale da perseguire con lo sviluppo dei nuovi mezzi comunicativi che non è garantita dalla tendenza naturale del mercato. Tale tendenza va infatti nella direzione esattamente opposta. Ed è questo un nodo che non può essere eluso pena nuove e pesanti conseguenze negative.

Si ripropone quindi con grande forza e urgenza il ruolo di un pubblico riformato:

a) non ridotto alla funzione regolatrice ma interno allo sviluppo dei processi comunicativi;

b) non ridotto alla proprietà statale ma con un ruolo attivo di lavoratori e *utenti*;

c) non operante in un quadro di monopolio ma inserito in un contesto in cui il pluralismo pubblico-privato è un dato acquisito;

d) non simmetrico con il privato ma finalizzato a perseguire e realizzare universalmente la conoscenza e l'accesso alla nuova dimensione comunicativa, ampliando l'area sottratta alle logiche di mercato e promuovendo al tempo stesso l'autonomia nazionale;

e) non limitato alla dimensione nazionale ma capace di promuovere una dimensione del « pubblico » a livello europeo.

In tale quadro si presentano come indifferibili alcune scelte.

I. – *Un Piano nazionale per le telecomunicazioni multimediali,* che orienti e indirizzi lo sviluppo dei processi comunicativi, incentivando l'innovazione e le finalità sociali per gli operatori privati e vincolando a tali obiettivi i soggetti pubblici i cui gruppi dirigenti si muovono oggi nella più totale assenza di indirizzi e quindi in totale autonomia. Un Piano, la cui deliberazione è da affidare al Parlamento e la cui attuazione è da assegnare al Governo, che sia tale da rappresentare anche lo strumento di una avanzata politica industriale per il Paese. Il Parlamento dovrebbe definire in tempi rapidi il « piano industriale della ICT » per il 2000 che dia le coordinate (in coerenza con le scelte industriali e infrastrutturali definite dall'Unione europea) il ruolo e le prospettive alle imprese del settore e, in particolare, ai grandi gruppi quali OLIVETTI, FINSIEL, ITATEL, PIRELLI, ALENIA.

II. – *Una Autorità per le garanzie nelle comunicazioni multimediali,* che assolva a precise funzioni di controllo e attuazione delle normative *antitrust* e sovrintenda all'insieme dei processi e dei protagonisti della comunicazione, con penetranti poteri di intervento e in autonomia dall'esecutivo.

III. – *La garanzia pubblica sulle reti, sui servizi, sui contenuti.* Proprio l'accelerazione prospettata negli ultimi tempi dei processi di liberalizzazione anticipando anche la stessa scadenza definita dall'Unione europea per il 1998, dovrebbe pur imporre una riconsiderazione sulle ipotesi di privatizzazione di STET e RAI che hanno pesantemente dominato il dibattito. È, per esempio, proprio nell'ottica della stessa liberalizzazione delle reti che non si comprende perché il nostro Paese dovrebbe rinunciare ad una garanzia pubblica su almeno una rete o secondo quale principio un azionista privato di riferimento della STET dovrebbe poter garantire di più e meglio un interesse generale per una rete che ha da essere aperta a tutti a parità di condizioni: non si comprende, cioè, perché una multinazionale della comunicazione dovrebbe possedere la chiave di accesso alla rete del nostro Paese e come questo possa configurare un grado di maggiore libertà e autonomia per l'Italia.

In definitiva, proprio assumendo pienamente il terreno della liberalizzazione e cioè della effettiva pluralità dei soggetti, si supera anche, ove mai abbia avuto un fondamento, l'esigenza della privatizzazione universale che, è sempre bene ribadirlo, al di fuori di ogni riserva pubblica e date le dimensioni dei protagonisti del settore, vorrebbe dire la realizzazione non di un « capitalismo popolare » (di cui non si vede traccia in nessun Paese ...), ma una ulteriore enorme concentrazione di potere e di ricchezza in poche mani. Ad ogni modo, risulta per noi vincolata l'eventuale anticipazione della liberalizzazione delle reti alla contestuale realizzazione del piano nazionale, della Autorità, dei vincoli *antitrust* in un quadro di reciprocità all'interno dell'Unione europea.

IV. – *I lavoratori e gli utenti in STET e RAI.* Opporsi alla privatizzazione della STET non vuol dire naturalmente non cogliere l'esigenza di riforma, bensì l'opposto. Un primo elemento di riforma, esterno alle aziende pubbliche, è rappresentato proprio dal Piano nazionale che va ad indicare le coordinate di riferimento, vincolanti per i protagonisti pubblici.

Ma una innovazione deve procedere anche dal punto di vista della composizione societaria delle aziende pubbliche della comunicazione.

Stabilito che non possono avere accesso alle quote azionarie altri soggetti privati della comunicazione né gli istituti di credito e finanziari che sempre più sono direttamente coinvolti dalle pesanti esposizioni finanziarie delle imprese della comunicazione (e questa è la vera privatizzazione da bloccare), e stabilito che una quota significativa ma minoritaria di risparmio privato può aver accesso al capitale sociale, la quota maggioritaria delle azioni in mano pubblica può essere riarticolata su tre livelli:

a) proprietà pubblica diretta;

b) intervento dei Fondi pensione laddove la rappresentanza degli stessi resti nelle mani dei proprietari, e cioè dei lavoratori;

c) intervento diretto dei lavoratori delle aziende pubbliche.

V. – *Entro il 2000 cablare l'Italia. La rete pubblica, le reti private, le reti sociali.* La condizione prima affinché l'Italia possa compiere il salto necessario è che si recuperi il ritardo nel cablaggio del Paese, nel costruire cioè la condizione di base per portare in tutte le case le possibilità legate alla multimedialità: centinaia di canali, servizi avanzati ...

Da questo punto di vista noi muoviamo la critica opposta a quella dominante nei confronti della STET: il cablaggio interviene in ritardo ed è ancora limitato alle grandi aree urbane escludendo la gran parte del territorio nazionale e della popolazione.

È questo il limite che va superato garantendo la universalità dei servizi e ritrovando in questo una specifica missione del pubblico. Nell'ambito delle garanzie particolare attenzione prestiamo con la presente proposta di legge ai temi della garanzia di accesso e di riservatezza delle reti e dei dati personali.

Parte di un equilibrato e completo sistema di reti di comunicazione è la presenza italiana nella trasmissione satellitare che può sviluppare anche un livello di integrazione con il cavo. Particolare importanza assume da questo punto di vista la conferma e il potenziamento della presenza italiana nel consorzio Eutelsat e l'avvio della progettazione e realizzazione di un sistema satellitare italiano.

VI. – *I contenuti e i protagonisti della multimedialita.* Non vi può essere sviluppo della multimedialità né qualificazione dei livelli informativi e comunicativi se il processo di allestimento della rete non è accompagnato, con le stesse scansioni temporali, da uno straordinario sforzo di creatività e di produzione culturale e informativa.

Per sviluppare un sistema multimediale e comunicativo strutturato secondo un pluralismo forte e capace nel suo insieme di realizzare un punto di forza per l'autonomia nazionale, la dimensione locale della produzione comunicativa, parallela alle reti liberalizzate, può essere una scelta ma non un obbligo. È infatti di fondamentale importanza che insieme alla dimensione locale si accresca una dimensione di impresa di livello nazionale anche per gli operatori privati che, affiancandosi a quella pubblica, rafforzi il sistema nel suo insieme. Ma, appunto, anche da questo punto di vista si impone un discorso sul ruolo e sulla funzione del pubblico.

Il compito specifico del servizio pubblico può essere individuato in alcuni obiettivi precisi:

a) garantire a tutti i cittadini e al Paese l'accesso a tutte le fonti informative, realizzando un livello effettivo di pluralismo;

b) sviluppare un'area informativa e comunicativa sottratta alle logiche mercantili e che valorizzi nel contesto internazionale il patrimonio culturale, le identità, le risorse del nostro Paese;

c) garantire un livello di capacità produttiva informativa e comunicativa tale da poter confrontarsi con tutti gli altri operatori pubblici e privati su scala internazionale;

d) realizzare, anche in concorso con altre istituzioni pubbliche culturali e formative, un livello universale di servizi informativi e comunicativi;

e) garantire una forte presenza pubblica sul terreno della multimedialità;

f) sostenere e potenziare il ruolo e lo spazio della produzione audiovisiva indipendente.

Un polo pubblico per la multimedialità che veda la partecipazione degli operatori pubblici delle telecomunicazioni e della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo rappresenta lo strumento per il sostegno di una politica specifica in questa direzione.

Allo stesso modo indichiamo una politica di sostegno allo sviluppo della multimedialità attraverso i poli multimediali territoriali.

4. *L'autonomia nazionale per il pluralismo nel sistema mondo.*

L'obiettivo da perseguire con una riforma organica è quello di delineare un sistema comunicativo italiano che per la sua forza, per la sua capacità di innovazione, per il pluralismo interno sia capace di realizzare una integrazione attiva nella dimensione sovranazionale, valorizzando gli elementi di identità e autonomia nazionale.

Questo è infatti il cuore dello scontro aperto su scala internazionale: a chi il controllo, la gestione, la veicolazione con l'informazione di potenti elementi costitutivi di senso comune? La riforma è urgente *proprio per questo*. Al di fuori di essa, infatti, nella guerra tra i giganti della comunicazione aperta a livello globale, i pericoli di una ulteriore mercificazione della dimensione umana e di un salto negativo nella dipendenza del nostro Paese sono estremamente concreti e ravvicinati. In definitiva il rischio è che il nostro Paese diventi ancor di più mercato di consumo per informazione e comunicazione prodotte da altri.

La riforma, se sarà capace di delineare un assetto a pluralismo forte, potrà invece rappresentare una spinta anche ad uno sviluppo nuovo e alla crescita dell'autonomia del Paese. È anche per questo che lo scontro è acuto. Tradizionale e ricorrente è infatti la scelta prevalente delle classi dominanti di ritagliare per il nostro Paese e per i propri interessi uno spazio di dipendenza e di subalternità, ma questa scelta, riproponendosi oggi, avrebbe conseguenze ancor più pesantemente negative sul piano sociale e democratico.

Il terreno della riforma può essere invece costitutivo di un ruolo diverso per il nostro Paese, nella dimensione europea e nel rapporto tra nord e sud del mondo che attraversa il Mediterraneo.

Soprattutto è fondamentale che la sinistra questa battaglia decida di farla fino in fondo, facendo emergere problemi e obiettivi che non possono non coinvolgere anche un arco più ampio di forze democratiche, politiche e sociali, a cominciare dai lavoratori e dal movimento sindacale.

5. *La nostra proposta di riforma punto per punto.*

All'articolo 1 della nostra proposta di legge sono definiti i princìpi generali, ed in particolare, si stabilisce il diritto alla comunicazione che nel campo dei servizi telematici si traduce nel diritto alla connettività di base. Pluralismo, pari opportunità per l'espressione delle diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose, promozione della produzione audiovisiva italiana ed europea, un adeguato ruolo del nostro Paese nell'ambito della comunicazione multimediale: sono i criteri ispiratori del nostro progetto di legge.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni multimediali e i comitati regionali corrispondenti rilasciano le concessioni e le autorizzazioni, sentito il parere del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e degli enti territoriali competenti.

La liberalizzazione delle concessioni per le installazioni di reti – stabilisce l'articolo 2 – decorre dal 1° gennaio 1997, qualora alla stessa data siano stati adottati il Piano nazionale delle telecomunicazioni, il regolamento quadro, nonché siano garantite condizioni di reciprocità tra i Paesi aderenti all'Unione europea tenuti dalle direttive CEE, a liberalizzare solo dal 1° gennaio 1998.

L'Autorità stabilirà il numero di concessioni in ambito nazionale. La stessa Autorità rilascerà le autorizzazioni per le emittenti radiotelevisive via satellite, il cui segnale è originato dal territorio nazionale.

Le concessioni per l'installazione di reti e di impianti hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L'articolo 3 detta anche le norme per i canoni di concessione. Per favorire l'installazione e l'esercizio delle reti in ambito locale è escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati.

L'articolo 4 definisce le caratteristiche generali dei titolari delle concessioni che dovranno essere società di capitali costituite in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati dove esistano norme che prevedano condizioni di reci-

procità. In ogni caso si pone un tetto alla presenza di capitale extra-comunitario.

La gestione di infrastrutture per le telecomunicazioni è, viceversa, sottoposta ad autorizzazione. L'articolo 5 stabilisce, altresì che per il titolare di concessione per l'installazione di infrastrutture per le telecomunicazioni tale autorizzazione non sia necessaria. Le autorizzazioni hanno durata non superiore a dieci anni, sono rinnovabili e sono concesse previo pagamento di una tassa.

L'articolo 6 regolamenta il divieto di posizioni dominanti. Nessun soggetto potrà controllare più di una società titolare di concessione o di una autorizzazione in ambito nazionale. Altri vincoli sono previsti per gli operatori in ambito locale.

Per controllare effettivamente l'insorgere di posizioni dominanti si prevede, con l'articolo 7, l'istituzione del registro nazionale per gli operatori delle telecomunicazioni.

Un apposito capo è dedicato al servizio pubblico universale: gli articoli 8, 9 e 10 ne delineano le caratteristiche. Esso deve garantire l'universalità e l'effettività del diritto alla connettività di base.

Il servizio pubblico, oltre a garantire con il cablaggio ed i servizi telematici di base la copertura di tutto il territorio nazionale, dovrà valorizzare la produzione audiovisiva nazionale ed europea nonché le risorse ed i centri di produzione locali.

I servizi di base non sono solo riferiti alla telefonia vocale ma altresì a servizi minimi informatici, culturali, formativi e di intrattenimento che l'Autorità dovrà stabilire ed il cui elenco dovrà essere aggiornato sulla base del progresso tecnologico e dell'evoluzione del mercato.

Si prevede – con l'articolo 9 – l'istituzione di un fondo per il finanziamento del servizio universale, alimentato dai canoni per le concessioni, dalle tasse per le autorizzazioni, da una parte dei corrispettivi di accesso e di interconnessione alla rete pubblica.

Una parte delle somme relative ai canoni è poi destinata alle regioni, in particolare per favorire lo sviluppo di poli multimediali territoriali.

Il concessionario del servizio universale deve essere una società per azioni di cui il controllo sia pubblico e con la partecipazione sia dell'attuale concessionario del servizio pubblico di telefonia vocale che della RAI. Una quota di azioni può essere offerta al personale dipendente dell'azienda ed ai fondi pensione.

Anche il concessionario del servizio pubblico di telefonia vocale deve essere una società con la stessa composizione azionaria, con l'esclusione della partecipazione RAI.

Uno degli snodi fondamentali della nostra proposta di legge è rappresentato dalla previsione di un Piano nazionale delle telecomunicazioni come elemento di programmazione del settore e strumento concreto per collocare tutto il nostro sistema-Paese nell'era multimediale, dando all'Italia un ruolo internazionale trainante e sviluppando la cooperazione nell'ambito europeo e con Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo.

L'articolo 11 indica i criteri ed i principi ispiratori di tale Piano, tra i quali ci preme sottolineare il sostegno alla ricerca, l'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, il programma di alfabetizzazione informatica, le misure di incentivazione delle telecomunicazioni e dell'utenza multimediale soprattutto nelle aree depresse. Il Piano dovrà prevedere un progetto per la creazione di un polo pubblico multimediale in grado di competere, con le opportune alleanze, anche su scala mondiale. Questo è forse l'aspetto più qualificante della nostra proposta di legge.

La legge finanziaria, precisa l'articolo 12, dovrà stabilire per ogni triennio adeguati stanziamenti per la realizzazione degli obiettivi del Piano.

Misure di sostegno alla costituzione di poli multimediali nelle aree depresse del nostro Paese sono previste all'articolo 13.

Con il capo V e gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 abbiamo voluto inserire il tema, per noi essenziale, dei diritti dei cittadini alla riservatezza, all'accesso ed all'intervento sui propri dati personali nonché alcuni criteri per la comunicazione

dei dati riguardanti singoli cittadini da parte di enti pubblici.

Riteniamo utili alcune norme volte a stabilire le responsabilità civili e penali relativamente alla gestione e all'utilizzo di un sistema telematico, onde garantire gestori ed utenti anche di fronte a recenti esperienze di centinaia di sequestri e perquisizioni da parte della magistratura e delle Forze di polizia, con conseguenti gravi danni in particolare a piccole imprese, professionisti ed associazioni di volontariato.

L'articolo 20 definisce i doveri degli operatori delle telecomunicazioni ed, in particolare, l'obbligo ad accettare l'accesso alle infrastrutture da parte di soggetti che vogliono offrire servizi di telecomunicazione, incluse le richieste per la diffusione di programmi televisivi trasmessi via etere o via satellite.

L'articolo 21 è dedicato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni multimediali, l'altro perno, insieme al Piano nazionale delle telecomunicazioni, della nostra proposta di assetto del settore.

L'Autorità dovrà assorbire i poteri del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

L'articolo definisce le modalità per la nomina parlamentare dei commissari, i poteri ed il fuzionamento dell'Autorità stessa.

Rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, regolamenti, disciplina della pubblicità, definizione delle tariffe massime, relazione al Parlamento, fanno dell'Autorità il centro regolatore dell'intero sistema delle comunicazioni multimediali, mentre il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, unitamente alle altre amministrazioni coinvolte, oltre a fornire all'Autorità pareri ed assistenza, diventa il motore politico ed amministrativo dello sviluppo del sistema della multimedialità nel nostro Paese.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità si avvale di comitati regionali istituiti da apposite leggi regionali e costituiti da membri eletti in prevalenza dagli enti territoriali.

Sono poi previste norme transitorie nel passaggio dal regime di esclusione a quello di concorrenza (articolo 22); sanzioni fino alla revoca, nei casi più gravi, della concessione o dell'autorizzazione (articolo 23); nonché l'abrogazione di norme in contrasto o superate dall'approvazione della nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi costituzionali, delle norme internazionali e dell'Unione europea, hanno la finalità di tutelare e promuovere il diritto alla comunicazione ed, in particolare, di garantire ai cittadini, alle aziende, agli enti ed alle associazioni, il diritto alla connettività di base, intesa come accesso alle reti di telecomunicazione al fine di scambiare informazioni, oltre ad assicurare al Paese la piena competitività sul piano internazionale nel campo della comunicazione multimediale.

2. Per l'affermazione del diritto di cui al comma 1, il sistema delle comunicazioni è considerato di preminente interesse generale ed è fondato sui seguenti princìpi ispiratori:

a) lo sviluppo permanente della personalità umana e il superamento di tutti gli ostacoli che negando l'accesso alle fonti informative e comunicative limitano, di fatto, il diritto all'informazione ed impediscono la effettiva partecipazione alla vita democratica;

b) la libertà e le pari opportunità per l'espressione delle diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose;

c) un adeguato ruolo e spazio per i soggetti pubblici nell'ambito della comunicazione multimediale anche a garanzia di un'informazione pluralista;

d) la pluralità e la libera concorrenza dei soggetti operatori in regime di pari opportunità ed il divieto di posizioni dominanti;

e) la garanzia del diritto alla connettività di base per tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale;

f) il sostegno all'emittenza locale garantendo ad essa, in particolare, pari condizioni di accesso alle risorse;

g) la promozione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio culturale nazionale e della produzione audiovisiva italiana ed europea;

h) la cooperazione nell'ambito europeo e dei Paesi del bacino del Mediterraneo;

i) la tutela degli utenti e dei consumatori.

CAPO II.

RETI

ART. 2.

(Concessioni per l'installazione di reti e di impianti in ambito locale e nazionale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, qualora, alla stessa data, siano garantite condizioni di reciprocità tra i Paesi aderenti all'Unione europea e sia stato emanato il provvedimento relativo al Piano nazionale delle telecomunicazioni nonché il regolamento da parte dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni multimediali di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 3, comma 5, è consentita, sulla base di apposita concessione, l'installazione delle reti e degli impianti per il trasporto via cavo in ambito locale e nazionale di segnali a larga banda per l'offerta al pubblico di servizi diversi da quello di telefonia locale di tipo interattivo o diffusivo.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni multimediali, istituita ai sensi dell'articolo 21, di seguito denominata « Autorità », d'intesa con i comitati regionali di cui all'articolo 21, comma 9, sentito il parere del Ministro delle poste e delle

delle telecomunicazioni, definisce i bacini di utenza delle reti in cavo, ripartendole in tre classi in funzione della prevedibile redditività dell'investimento e tenendo conto delle caratteristiche demografiche, fisiche e socio-economiche del territorio interessato, con particolare riferimento alla densità industriale, di strutture direzionali ed abitative, al reddito *pro-capite* e al numero di utenze.

3. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate:

a) dal competente comitato regionale di cui all'articolo 21, comma 9, sentito il parere delle province interessate e delle città metropolitane qualora il bacino d'utenza locale incida sul territorio di queste ultime;

b) dal competente comitato regionale di cui all'articolo 21, comma 9, sentito il parere delle regioni o delle province autonome interessate, per l'installazione delle infrastrutture di collegamento tra bacini diversi all'interno di ciascuna regione o provincia autonoma;

c) dall'Autorità, sentito il parere del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per i collegamenti fra bacini di utenza interregionali.

4. Il numero di concessioni per le installazioni di infrastrutture di collegamento fra bacini di utenza interregionali è predeterminato dall'Autorità in via prioritaria, prima del rilascio di qualsiasi concessione per l'installazione di reti e di impianti in ambito nazionale.

5. Oltre che per i collegamenti fra bacini di utenza interregionali, l'Autorità, d'intesa con i comitati regionali interessati, può rilasciare concessioni per l'installazione di reti nazionali, salvo i limiti di cui all'articolo 6.

6. L'Autorità, sentito il parere del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, rilascia le autorizzazioni per le emittenti radiotelevisive via satellite il cui segnale è originato dal territorio nazionale, secondo le norme regolamentari da essa stessa adottate.

ART. 3.

(Modalità di rilascio delle concessioni).

1. Le concessioni di cui all'articolo 2 sono rilasciate a titolo oneroso in seguito a svolgimento di una gara pubblica.

2. Per ogni ambito locale è consentito il rilascio di più concessioni.

3. Ai fini del rilascio delle concessioni e delle relative procedure concorsuali, si devono considerare i seguenti elementi, garantendo, comunque, pari opportunità a tutti i soggetti di cui all'articolo 4, legittimati ad installare le infrastrutture di trasporto via cavo di segnali in larga banda:

a) le loro caratteristiche tecniche e finanziarie;

b) i loro *standard* qualitativi;

c) i loro progetti operativi, con particolare riguardo all'impatto occupazionale, alla densità di penetrazione, alle condizioni di utilizzo del suolo pubblico per la posa dei cavi e delle necessarie apparecchiature.

4. Le concessioni devono indicare gli obiettivi generali da perseguire nell'installazione delle infrastrutture, gli obblighi di copertura minima territoriale da garantire, i tempi di realizzazione, le caratteristiche tecniche dell'impianto, il canone e la durata della concessione medesima, le condizioni per l'utilizzo del suolo pubblico ai fini della posa dei cavi e delle apparecchiature, le modalità per l'ipotesi di estinzione anticipata del rapporto, le modalità per l'eventuale corresponsione di indennizzi per il non rispetto o i ritardi nell'attuazione delle clausole della concessione, e, nei casi più gravi, le modalità relative alla revoca della concessione stessa.

5. L'Autorità adotta, entro sei mesi dalla sua costituzione, un regolamento recante le norme generali per il rilascio delle concessioni in ambito locale e nazionale. Lo schema di regolamento è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni.

6. Le concessioni hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. La durata della concessione si prolunga per ulteriori otto anni in caso di mancato rinnovo.

7. L'Autorità stabilisce nel medesimo regolamento di cui al comma 5, l'omogeneità delle caratteristiche tecniche degli impianti in ambito locale, al fine di garantire l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi su di esse forniti.

8. Il canone annuo di concessione non può eccedere la misura dell'1 per cento degli introiti lordi per le reti in ambito nazionale e la misura dello 0,5 per cento per le reti in ambito locale. Quota parte del predetto canone, pari al 30 per cento, è destinata alle regioni territorialmente competenti.

9. Il canone di concessione di cui all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, e successive modificazioni, dovuto allo Stato da parte della concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su rete fissa, è stabilito nella misura del 3 per cento, per il 1996, del 2 per cento per il 1997 e dell'1 per cento per il 1998 e gli anni successivi.

10. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti per il trasporto via cavo in ambito locale di segnali in larga banda.

11. Nel rilascio delle concessioni concernenti le città metropolitane, hanno diritto di priorità le società alle quali il comune interessato partecipi con una quota non inferiore al 25 per cento del capitale.

ART. 4.

(Titolari delle concessioni).

1. Titolare della concessione di cui all'articolo 2 può essere unicamente una società di capitali, anche cooperativa, costituita in uno degli Stati membri dell'Unione europea, non controllata da parte di soggetti di cittadinanza o di nazionalità di

Stati non aderenti all'Unione europea, salvo che esistano accordi o norme che prevedano condizioni di reciprocità.

2. In ogni caso i soggetti di cittadinanza o di nazionalità di Stati non aderenti all'Unione europea non possono controllare complessivamente più del 30 per cento del capitale delle società di cui al comma 1.

3. Ai fini della presente legge le infrastrutture di telecomunicazione utilizzate esclusivamente per soddisfare esigenze di comunicazione del proprietario o di società sottoposte al controllo, o comunque i cui destinatari siano gruppi ristretti e definiti di utenti, sono soggette ad autorizzazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 3. Tale autorizzazione è concessa per un periodo di 10 anni ed è rinnovabile previo pagamento di un canone annuo.

ART. 5.

(Autorizzazioni per la gestione di infrastrutture di telecomunicazione).

1. Le autorizzazioni per la gestione di infrastrutture di telecomunicazioni sono rilasciate dall'Autorità, per le autorizzazioni in ambito nazionale e, per le autorizzazioni in ambiti locali, dai comitati regionali di cui all'articolo 21, comma 9, acquisendo i pareri previsti dall'articolo 2, comma 3.

2. Se la gestione di cui al comma 1 è effettuata direttamente dal soggetto titolare di concessione per l'installazione di infrastrutture per le telecomunicazioni, l'autorizzazione non è necessaria. È fatto obbligo al gestore delle reti di operare nel settore dei servizi con società separata. L'autorizzazione non è altresì necessaria per le società che intendano gestire infrastrutture di telecomunicazioni nelle città metropolitane qualora il comune interessato partecipi al capitale di tali società con una quota non inferiore al 25 per cento.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo si applicano, per le singole tipologie di servizi, le norme stabilite dall'Autorità con apposito regolamento.

4. L'Autorità stabilisce, con propria delibera, il numero massimo di operatori in ambito nazionale. Tale numero è soggetto a modifiche per il verificarsi di nuove esigenze di servizi e per l'evoluzione delle tecnologie.

5. L'Autorità disciplina, con proprio regolamento, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3, da stabilire prima dell'offerta dei servizi telematici, nonché le norme a garanzia della piena concorrenza, della non discriminazione, della qualità ed efficienza dei servizi ed a tutela degli utenti e dei consumatori.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo hanno durata non superiore a dieci anni e sono rinnovabili.

7. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo a società con le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 4.

8. Le autorizzazioni sono concesse previo pagamento di una tassa le cui modalità di pagamento sono stabilite con apposita delibera dall'Autorità, sentito il parere del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

9. L'Autorità, sentito il parere del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce ed aggiorna periodicamente le tariffe massime per il trasporto via cavo di segnali a larga banda e per l'offerta dei servizi.

ART. 6.

(Divieto di posizioni dominanti).

1. Si definisce soggetto che opera in ambito locale nel settore delle comunicazioni multimediali il soggetto che risulta titolare, direttamente o indirettamente per mezzo di imprese controllate o collegate, di concessioni per l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni o di autorizzazioni per la gestione di tali infrastrutture nell'ambito di non più di tre regioni o delle province autonome.

2. Nessun soggetto che opera nell'ambito locale di cui al comma 1, può essere titolare, direttamente o indirettamente per mezzo di imprese controllate o collegate, di concessioni od autorizzazioni di cui, rispettivamente, agli articoli 2 o 5 in più di:

a) tre regioni o province autonome qualora le concessioni o le autorizzazioni riguardino bacini d'utenza che siano stati

classificati con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, di terza classe;

b) due regioni o province autonome, qualora almeno una concessione o autorizzazione riguardi un bacino d'utenza classificato di seconda classe;

c) una regione o provincia autonoma, qualora almeno una concessione o autorizzazione riguardi un bacino d'utenza classificato di prima classe.

3. In ogni caso, nessun soggetto può, direttamente o indirettamente, essere titolare di concessioni o di autorizzazioni per bacini di utenza locali la cui somma rappresenta più del 10 per cento della popolazione nazionale.

4. Nessun soggetto può, direttamente oppure indirettamente, controllare più di una società titolare di una concessione per l'installazione di infrastrutture di collegamento interregionale nonché di infrastrutture nazionali o titolare di una autorizzazione per la gestione di infrastrutture di telecomunicazioni in ambito nazionale.

5. Nessun soggetto di cui al comma 4 del presente articolo, salvo i concessionari del servizio pubblico universale di cui all'articolo 10, può comunque detenere il controllo di più del 49 per cento del capitale di ogni singola società.

6. I soggetti, ad esclusione della concessionaria del servizio pubblico, con più concessioni televisive via etere in ambito nazionale non possono essere destinatari, direttamente o indirettamente, mediante imprese collegate o controllate, delle concessioni o delle autorizzazioni di cui alla presente legge. Tale esclusione si estende, altresì agli istituti di credito e alle società di assicurazioni.

7. Ai fini della presente legge, si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile nonché nei casi indicati dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si considera altresì controllante il soggetto che, direttamente o indirettamente, detenga una quota superiore del 5 per cento del capitale sociale con diritto di voto.

ART. 7.

(Registro nazionale degli operatori delle telecomunicazioni).

1. È istituito presso l'Autorità il registro nazionale degli operatori delle telecomunicazioni, di seguito denominato « registro ».

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro i concessionari di reti di impianti di telecomunicazioni, i gestori autorizzati ed i fornitori dei servizi di telecomunicazione, compresi quelli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

3. Le modalità per l'iscrizione nel registro nonché le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 3, comma 5.

4. Nel registro, per ogni concessione o autorizzazione rilasciate, devono essere indicati:

a) l'ente rilasciante;

b) il bacino di utenza interessato dalla concessione o dall'autorizzazione;

c) le caratteristiche della rete-cavo e dei servizi forniti;

d) l'assetto proprietario del soggetto cui è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione.

5. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per il perfezionamento della concessione o dell'autorizzazione.

6. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione nel registro, acquisito il parere del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per quanto riguarda l'aderenza dell'assetto della proprietà azionaria alle disposizioni della presente legge, l'Autorità provvede all'iscrizione, previa verifica del rispetto delle condizioni relative alla concentrazione dei bacini di utenza.

7. Il rigetto della domanda di iscrizione comporta la nullità della concessione e della relativa gara o della autorizzazione.

CAPO III.

SERVIZIO PUBBLICO DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLA MULTIMEDIALITÀ

ART. 8.

(Ruolo del servizio pubblico universale multimediale).

1. Il servizio pubblico universale multimediale, di seguito denominato « servizio universale », inteso come il complesso dei servizi forniti da tutti gli operatori pubblici presenti nel campo delle comunicazioni, inserito in un contesto di pluralismo pubblico e privato dei soggetti operatori, oltre a garantire l'universalità e l'effettività del diritto alla connettività di base, opera pienamente per lo sviluppo dei processi comunicativi su scala nazionale ed europea. Tale servizio pubblico deve altresì promuovere un ruolo attivo degli utenti e dei lavoratori addetti al settore, ai seguenti fini:

a) valorizzare la produzione audiovisiva nazionale ed europea;

b) produrre e trasmettere anche programmi dall'elevato contenuto qualitativo pur se non direttamente rispondenti alle logiche commerciali degli ascolti e della raccolta pubblicitaria;

c) valorizzare le risorse ed i centri di produzione regionali, assicurando uno sviluppo equilibrato minimo della comunicazione multimediale nell'ambito di tutti gli enti territoriali.

2. Gli obblighi di fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni devono garantire un livello minimo di servizi multimediali relativi a servizi di base informatici, culturali, formativi e di intrattenimento. Tali obblighi sono definiti in una apposita convenzione stipulata tra l'Autorità, sentito il parere del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazione su rete fissa.

3. La convenzione di cui al comma 2 è periodicamente aggiornata sulla base del progresso tecnologico, dell'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti.

ART. 9.

(Finanziamento del servizio universale).

1. È istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, un fondo per il finanziamento del servizio universale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dai proventi derivanti:

a) dal pagamento dei canoni per le concessioni di cui all'articolo 3, comma 8, per la parte non destinata alle regioni;

b) dalle tasse per le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 8;

c) da una quota, determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, dei corrispettivi di accesso e di interconnessione alla rete fissa pubblica di telecomunicazione.

3. Una parte delle somme afferenti al fondo di cui al presente articolo deve essere destinata dalla legge finanziaria, insieme agli appositi finanziamenti determinati ai sensi dell'articolo 12, al programma di sviluppo dei servizi multimediali definito dal Piano nazionale delle telecomunicazioni di cui all'articolo 11.

ART 10.

(Concessionario del servizio universale).

1. Il concessionario del servizio universale deve essere una società per azioni di cui il 51 per cento delle azioni sia di proprietà pubblica; una quota di rimanenza non superiore al 10 per cento del capitale sociale può essere offerta in opzione al personale dipendente della società che elegge suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione; un'ulteriore quota pari al 10 per cento di tale capitale deve essere offerta ai fondi pensione complementari di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Al pacchetto azionario di parte

pubblica di tale società partecipano sia il concessionario del servizio pubblico di telefonia vocale sia il concessionario del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo via etere.

2. È fatto divieto ai soggetti titolari di concessioni o autorizzazioni di cui alla presente legge di possedere direttamente o indirettamente azioni della società di cui al comma 1.

3. L'Autorità vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all'articolo 8, formulando raccomandazioni nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni della presente legge, in merito allo sviluppo ed alla formazione dei servizi multimediali.

4. Il concessionario del servizio pubblico di telefonia vocale deve essere una società per azioni con la stessa composizione azionaria prevista al comma 1 del presente articolo per la società concessionaria del servizio universale, con l'esclusione di ogni partecipazione del concessionario del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo via etere.

CAPO IV.

PIANO NAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI

ART. 11.

(Piano nazionale delle telecomunicazioni).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministri competenti e l'Autorità, emana, previa acquisizione del parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, il Piano nazionale delle telecomunicazioni per il triennio 1996-1999, di seguito denominato « Piano nazionale ».

2. Il Piano nazionale, deve essere corredato da una relazione e da un'analisi del settore delle telecomunicazioni nel nostro Paese ed all'estero, e deve, altresì, indicare:

a) gli obiettivi da realizzare per il completamento della rete in fibra ottica su tutto il territorio nazionale;

b) le tappe per lo sviluppo della presenza italiana nella trasmissione satellitare

prevedendo lo sviluppo anche di un livello di integrazione con il cavo;

c) le misure concrete per la promozione della ricerca ed il sostegno dell'innovazione tecnologica nel settore della multimedialità;

d) il programma-obiettivo relativo all'alfabetizzazione informatica nella scuola dell'obbligo, nell'ambito della istruzione secondaria e universitaria e della popolazione adulta;

e) le misure di incentivazione per lo sviluppo dell'utenza multimediale;

f) il piano di informatizzazione e di collegamento in rete delle pubbliche amministrazioni, dando priorità alle università, ai centri di ricerca, agli istituti scolastici e di cultura;

g) le misure a sostegno dello sviluppo delle telecomunicazioni nelle aree depresse del Paese;

h) le misure di promozione e sviluppo del comparto audiovisivo: radio, televisione e cinema;

i) il piano per la costituzione e la crescita di un polo pubblico multimediale in grado di realizzare una moderna politica industriale di comparto ed in grado di competere, con le opportune alleanze, anche su scala mondiale;

l) la quota di finanziamenti da destinare alla realizzazione degli obiettivi del piano stesso;

m) le misure per la costituzione di poli multimediali territoriali.

3. Le Commissioni parlamentari competenti sono tenute ad esprimere il proprio parere, ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del progetto del piano nazionale. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

ART. 12.

(Finanziamenti).

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale si

provvede, oltre che con le somme di cui all'articolo 9, comma 3, con appositi stanziamenti, determinati annualmente e, per ogni triennio, dalla legge finanziaria, prevedendo adeguati stanziamenti a carico della stessa.

ART. 13.

(Poli multimediali territoriali).

1. Nell'ambito del Piano nazionale devono essere previsti stanziamenti alle regioni ed alle province autonome per l'adozione di misure atte a favorire la costituzione di poli multimediali nelle aree depresse dei rispettivi territori.

2. Il Piano nazionale deve, altresì, prevedere la possibilità per le imprese operanti nei poli di cui al comma 1, di accedere a forme di credito agevolato.

CAPO V.

DIRITTI DEI CITTADINI ALLA RISERVATEZZA E ALL'ACCESSO ALLE BANCHE DATI E DOVERI DEGLI OPERATORI DELLE TELECOMUNICAZIONI

ART. 14.

(Protezione e riservatezza dei dati personali).

1. L'Autorità stabilisce, con il regolamento di cui all'articolo 15, le modalità tecniche ed operative per salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni in conformità alle leggi, e per garantire l'integrità delle reti.

2. Ai fini della presente legge è tenuto al segreto chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche private, venga a conoscenza di dati personali.

ART. 15.

(Diritto all'accesso e all'intervento su dati personali).

1. L'Autorità adotta un apposito regolamento finalizzato a:

a) garantire ad ogni persona fisica il diritto ad essere preventivamente infor-

mata della memorizzazione di ogni proprio dato personale, ed il diritto di negare l'autorizzazione a memorizzare il dato che la riguarda, salvo nei casi nei quali la memorizzazione del dato è esplicitamente imposta o consentita da leggi;

b) garantire ad ogni persona fisica il diritto di accedere all'insieme dei dati personali che la riguardano;

c) indicare le modalità e le procedure con le quali ogni persona fisica fa valere il diritto di rettificare i propri dati personali che risultino errati, e qualora i presupposti del consenso per la memorizzazione di tali dati siano venuti meno, il diritto di ottenere la loro cancellazione.

2. Qualora l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 sia precluso o limitato, l'interessato può chiedere all'Autorità o ai comitati regionali di cui all'articolo 21, comma 9, di dirimere la controversia o di controllare l'esecuzione tecnica dell'intervento sul dato personale.

ART. 16.

(Comunicazione dei dati di enti pubblici).

1. La comunicazione di dati personali *tra uffici pubblici è consentita quando essa* serve all'adempimento delle funzioni pubbliche di competenza dell'ufficio trasmittente o ricevente.

2. Le informazioni coperte dal segreto professionale o d'ufficio possono essere comunicate esclusivamente ad uffici che perseguono finalità affini a quelle dell'ufficio che ha raccolto i dati.

3. La comunicazione a soggetti privati di dati personali memorizzati da uffici pubblici è consentita, solo se il richiedente dimostra di essere titolare di un legittimo interesse a conoscerli, ed a condizione che non costituisca un pregiudizio per il soggetto interessato.

4. L'ufficio pubblico comunicante è obbligato in ogni caso a informare contestualmente anche il soggetto interessato.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai dati personali anagrafici raccolti da uffici pubblici e a quelli relativi a nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, *raccolti da privati;*

b) ai dati personali raccolti da agenzie, o da organismi operanti nell'ambito delle comunicazioni giornalistiche, radiofoniche, fotografiche, televisive o cinematografiche, *utilizzati a fini interni;*

c) ai dati raccolti dagli organi di polizia, dalla magistratura, dal Ministero della difesa e dai servizi di sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 17.

(Funzionamento di un sistema telematico).

1. L'attivazione e il funzionamento di un nodo telematico o di una rete telematica non comportano l'obbligo di registrazione come testata giornalistica.

2. I soggetti che gestiscono un sistema telematico ad accesso pubblico si dotano di un regolamento interno.

3. Nel regolamento interno di cui al comma 2 devono essere contenuti:

a) l'impegno di comunicare all'utente che egli è il solo e unico responsabile penale e civile per i messaggi e i *file* inviati;

b) i livelli di segretezza e riservatezza applicati alla corrispondenza privata veicolata sul sistema telematico ad accesso pubblico e sulle reti cui il sistema è collegato;

c) l'impegno dell'operatore e del proprietario a rispettare la segretezza della corrispondenza privata;

d) l'impegno a fornire alla magistratura tutta la documentazione, le notizie e le metodiche a disposizione, per identificare utenti del sistema telematico ad accesso pubblico che sono oggetto di indagine giudiziaria;

e) l'attestazione che il sistema telematico sia o meno a fini di lucro.

4. Il regolamento di cui al comma 2 deve essere inviato alla prefettura competente entro sessanta giorni dall'entrata in funzione del sistema telematico ad accesso pubblico, integrato dai seguenti dati:

a) i dati anagrafici del proprietario e del gestore del sistema telematico ad accesso pubblico;

b) la denominazione del sistema telematico ad accesso pubblico;

c) il recapito presso cui è locato l'elaboratore su cui risiede il sistema telematico ad accesso pubblico;

5. In caso di modifica dei dati e delle comunicazioni di cui al comma 4, ovvero di cessazione delle attività del sistema telematico ad accesso pubblico, il proprietario e tenuto a dare comunicazione alla prefettura competente entro sessanta giorni.

6. Ogni rete telematica che collega stabilmente più nodi è tenuta a designare un responsabile di rete, che ha il compito di mantenere aggiornato l'elenco dei nodi della rete medesima e darne comunicazione entro il 31 dicembre di ogni anno al registro di cui all'articolo 7.

7. Le comunicazioni di cui al presente articolo non comportano oneri o imposte di alcuna natura.

ART. 18.

(Modalita per le indagini relative ad un sistema telematico ad accesso pubblico).

1. Qualora l'autorità giudiziaria inizi indagini relative ad un sistema telematico ad accesso pubblico, sulla base di elementi relativi al sistema stesso ovvero riferiti più in generale a reti telematiche di cui il sistema fa parte, essa è tenuta a:

a) verificare la registrazione del sistema telematico ad accesso pubblico nel registro di cui all'articolo 7;

b) convocare, nella qualità di persone informate sui fatti, il proprietario ed il gestore del sistema telematico ad accesso pubblico al fine di acquisire i dati di cui all'articolo 17, comma 3, lettera *d)*;

c) utilizzare, nel caso in cui siano necessari accertamenti sui dati memorizzati nell'elaboratore del sistema telematico ad accesso pubblico, personale specializzato al fine di non arrecare pregiudizio alla più generale funzionalità del sistema stesso.

2. Eventuali azioni di sequestro possono riguardare unicamente le notizie e i dati che sono fonte o indizio di reato, escludendo da esse le apparecchiature che permettono l'elaborazione, la conservazione, la duplicazione e la trasmissione di dati da parte del sistema telematico ad accesso pubblico.

ART. 19.

(Responsabilità penali e civili nella gestione e nell'utilizzo di un sistema telematico).

1. Il gestore e il proprietario di un sistema telematico ad accesso pubblico non hanno responsabilità alcuna relativamente a quanto è presente o transita sul proprio sistema fino a quando non ne sia stata comprovata la responsabilità diretta in merito ad eventuali reati.

2. L'utente è il solo ed unico responsabile penale e civile per i messaggi ed i *file* inviati. Di tale disposizione il gestore del sistema telematico ad accesso pubblico è tenuto a dare specifico avvertimento all'interessato.

3. Il gestore è tenuto altresì a comunicare all'utente il regolamento di cui all'articolo 17 comma 2.

4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3, sono date all'inizio del collegamento interattivo e al momento della registrazione dell'utente.

5. L'attribuzione di messaggi e dati ad un determinato utente, come registrato dal

gestore ed indicato nell'ambito dei vari settori e funzionalità di comunicazione, ha valore nei limiti del tipo di tecnologia utilizzata.

6. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, non sussistono nei casi di collegamento occasionale nell'ambito dell'utilizzo del sistema telematico ad accesso pubblico come centro di rilevazione per sondaggi o come collettore di segnalazioni al di fuori degli strumenti e delle forme permanenti di comunicazione.

7. L'utente ha la facoltà di utilizzare pseudonimi. Il gestore è tenuto a non rivelare la corrispondenza tra pseudonimo e identità dell'utente, ad esclusione del caso previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera *b)*.

8. La corrispondenza privata veicolata per via telematica è equivalente alla corrispondenza scritta e, come tale, è tutelata. I messaggi personali non possono in nessun caso essere resi pubblici se non per iniziativa del mittente o del destinatario. Gli utenti di un sistema telematico possono proteggere la corrispondenza personale attraverso sistemi crittografici.

9. Dati, informazioni e comunicazioni riguardanti l'utente e le operazioni da esso effettuate non possono essere utilizzati senza il suo specifico consenso per indagini e rilevazioni sulle opinioni e di indagine di mercato. Gli stessi elementi informativi di carattere personale o anagrafico eventualmente forniti dall'utente al gestore del sistema non sono pubblicizzabili senza un espresso consenso.

10. Al gestore del sistema è fatto divieto di cancellare o alterare i messaggi inviati dagli utenti o comunque transitati sul proprio sistema. Nel caso in cui il gestore ravvisi in tali messaggi ipotesi di reato, deve darne comunicazione all'autorità giudiziaria.

11. L'utilizzo di una rete telematica o di apparecchiature per il collegamento telematico non può essere sottoposto ad oneri ed imposte di alcuna natura né è soggetto ad autorizzazioni da parte delle amministrazioni dello Stato.

ART. 20.

(Doveri degli operatori delle telecomunicazioni).

1. I concessionari ed i soggetti autorizzati di cui agli articoli 2 e 5, e la concessionaria del servizio pubblico delle telecomunicazioni di cui all'articolo 8, sono obbligati ad accettare l'accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che vogliono offrire servizi di telecomunicazione o di diffusione sonora o televisiva secondo le condizioni generali e le modalità tecniche previste dal regolamento di cui all'articolo 5, commi 3 e 5.

2. I gestori delle infrastrutture di telecomunicazioni sono obbligati ad accettare le richieste di utilizzo delle reti e degli impianti per la diffusione di programmi televisivi trasmessi via etere o via satellite.

3. I servizi, ed in particolare, i programmi a prevalente contenuto informativo, non possono essere discriminati né per orario di trasmissione, né per le condizioni economiche che danno diritto sia al loro instradamento sia alla loro ricezione.

4. Nel regolamento di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, possono essere stabilite le condizioni tariffarie di maggior favore ed a titolo gratuito, nonché l'obbligo di accettare le richieste, da parte degli enti pubblici territoriali, di instradamento di servizi di larga banda, di tipo interattivo o diffusivo aventi preminente utilità sociale.

5. L'Autorità stabilisce, nel regolamento di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, le tariffe massime per l'utilizzo delle diverse tipologie di infrastrutture. In caso di disaccordo fra le parti sull'utilizzo delle reti e sulle condizioni economiche per la messa a disposizione degli impianti, la controversia può essere differita all'Autorità oppure ai comitati regionali di cui all'articolo 21, comma 9. In tale caso, la decisione arbitrale è vincolante per le parti.

CAPO VI.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI

ART. 21.

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni multimediali).

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni multimediali con il compito di provvedere, in ottemperanza alle norme della presente legge, relativamente alle reti e alle infrastrutture di diffusione via cavo, via etere e via satellite e ai servizi e ai prodotti, di tipo interattivo o diffusivo, aventi preminente utilità sociale erogati secondo i compiti defniti dalla presente legge. A tale fine all'Autorità sono attribuiti, ai sensi del comma 6, i compiti ed i poteri già esercitati in materia dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da dodici commissari nominati dal Parlamento tra personalità di riconosciuta competenza e di notoria indipendenza. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono, rispettivamente e sulla base di tre sole preferenze, sei commissari. Il presidente dell'Autorità è eletto dal Senato della Repubblica ovvero dalla Camera dei deputati, che si alternano nella nomina a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e i commissari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente dell'Autorità è eletto dal Senato della Repubblica.

3. I membri dell'Autorità durano in carica sei anni e non possono essere confermati. Qualora si crei una vacanza prima della scadenza del mandato, il nuovo commissario resta in carica sino alla data di scadenza naturale del mandato del predecessore. Non può essere nominato chi abbia gia svolto il mandato per più di trenta mesi.

4. Lo *status* giuridico ed economico dei commissari e del personale dell'Autorità è quello previsto per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa nei limiti degli stanziamenti iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri: l'Autorità determina, altresì, la propria pianta organica, che è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. All'Autorità sono attribuiti i compiti e i poteri, ivi compresi quelli sanzionatori, assegnati dalle leggi vigenti al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nonché quelli assegnati alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. L'Autorità svolge altresì, le seguenti competenze:

a) oltre ai compiti definiti dalla presente legge, emana i regolamenti di organizzazione e ogni altro regolamento occorrente per il suo funzionamento;

b) fornisce al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il parere vincolante per il piano di assegnazione delle frequenze;

c) adotta il regolamento recante i criteri e le modalità per il rilascio delle concessioni, per la costruzione e la gestione delle reti di diffusione radiotelevisiva via etere nonché delle stazioni satellitari;

d) adotta il regolamento recante i criteri e le modalità per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per le emittenti private di carattere nazionale e locale, qualunque sia il mezzo utilizzato per la diffusione del segnale;

e) determina i criteri di rilevazione delle quote di ascolto e di diffusione della stampa periodica e quotidiana;

f) adotta la disciplina per la redazione dei bilanci da parte dei destinatari di concessioni e di autorizzazioni;

g) determina gli obblighi relativi all'erogazione, alla pubblicità delle condi-

zioni di offerta, alla qualità tecnica, alla affidabilità ed alla continuità di esercizio dei servizi nei settori telematici;

h) determina i criteri per la definizione delle tariffe per l'utilizzo dei servizi di telecomunicazione con diretta attinenza alle comunicazioni di massa, uniformandosi a quelli praticati nell'Unione europea;

i) promuove la tutela del diritto alla riservatezza, del diritto d'autore, della sicurezza delle transazioni di moneta e dei diritti dei minori;

l) regola le telepromozioni, le televendite, le offerte al pubblico e le sponsorizzazioni in conformità alla direttiva 552/89/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni;

m) adotta gli *standard* tecnici per i decodificatori in modo da evitare situazioni di accesso condizionato proprietario;

n) determina i periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera;

o) vigila sulla realizzazione, divulgazione e pubblicazione dei sondaggi demoscopici;

p) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 maggio; la relazione deve contenere dati e rendiconti relativi ai settori sottoposti alla propria competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi ed ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica ed altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

q) esercita ogni altra competenza ad essa attribuita dalle leggi.

7. Nelle deliberazioni assunte dall'Autorità, in caso di parità prevale il voto del presidente. Le motivazioni relative a voti contrari sono pubblicate nel Bollettino dell'Autorità, su richiesta dei commissari dissenzienti, unitamente alle deliberazioni.

8 L'Autorità si avvale degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

9. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità si avvale altresì dei comitati per le garanzie nelle comunicazioni multimediali istituiti presso ciascuna regione o provincia autonoma, con legge regionale ovvero provinciale. Nell'esercizio delle funzioni delegate i comitati operano in qualità di ufficio decentrato dell'Autorità. L'Autorità assicura il coordinamento tra l'attività dei comitati e degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

10. I comitati di cui al comma 9 sono costituiti da un numero variabile tra i quindici e i ventuno membri di cui sei eletti dal rispettivo consiglio regionale ovvero provinciale sulla base di tre sole preferenze, quattro eletti dai consigli provinciali costituenti un unico collegio elettorale sulla base di due sole preferenze, e tre eletti dai consigli comunali costituenti un unico collegio elettorale sulla base di una sola preferenza.

CAPO VII.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22.

(Regime transitorio).

1. La telefonia vocale, fino al 1° gennaio 1998 e l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti per il trasporto via cavo di segnali a larga banda per l'offerta al pubblico di servizi fino al 1° gennaio 1997, sono riservati in via esclusiva alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su rete fissa, la quale continua ad espletare tali attività in base alla vigente

concessione ed annessa convenzione così come modificata ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in regime di concorrenza.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la concessione ed annessa convenzione della concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su rete fissa è adeguata alle norme della presente legge ed alle direttive in tema di telecomunicazioni emanate dalla Unione europea e recepite nell'ordinamento nazionale, assicurando la continuità delle attività già oggetto di concessione e consentendo, nel passaggio dal regime di esclusiva a quello di concorrenza, il mantenimento della redditività degli investimenti effettuati dalla concessionaria attraverso congrue misure perequative.

ART. 23.

(Sanzioni).

1. Sono fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti relativamente alle competenze attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria e alla violazione di obblighi di comunicazione previste da norme non abrogate.

2. Nel caso di inottemperanza agli ordini ed alle diffide dell'Autorità si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire un miliardo. Quando l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati per reprimere o evitare il formarsi di posizioni dominanti, l'Autorità applica una sanzione non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato realizzato dall'operatore nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione. La sanzione si applica a ciascun operatore che abbia concorso alla formazione di una posizione dominante collettiva, mediante intese, accordi o pratiche concordate, e non abbia ottemperato al provvedimento dell'Autorità.

3. Nei casi di grave e reiterata inottemperanza, ed in particolare nel caso di non abbandono della posizione dominante, alle prescrizioni previste dalla presente legge, da atti dell'Autorità, o dai singoli atti di concessione o autorizzazione da parte di soggetti titolari di concessione oppure autorizzati all'offerta di servizi di comunicazione, l'Autorità può revocare la concessione o l'autorizzazione.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo 1, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. I ricorsi avverso gli atti, anche a carattere sanzionatorio, dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo regionale per il Lazio anche per la richiesta di provvedimenti cautelari.

6. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno e i ricorsi volti ad ottenere provvedimenti d'urgenza in relazione alle violazioni di cui al presente articolo sono promossi davanti alla corte di appello competente per territorio.

ART. 24.

(Abrogazione di norme).

1. L'articolo 1, limitatamente ai servizi di telecomunicazione, gli articoli da 183 a 218 e da 224 a 313 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono abrogati. Gli articoli da 219 a 243 del medesimo testo unico si applicano ad ogni soggetto titolare di concessione o di autorizzazione per la installazione e la gestione di infrastrutture di telecomunicazioni.

2. L'articolo 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogato.

3. Il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, è abrogato.

4. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

ART. 25.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3185
Lire 1200